



L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata dalla Regione

Nuove norme, più semplici e omogenee su tutto il territorio regionale, per la raccolta dei funghi. La legge regionale n.16 del 22/03/1999 che disciplina l'attività di raccolta degli epigei spontanei è stata modificata recentemente in alcuni aspetti sostanziali della legge regionale n.58 del 17/11/2010 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l'autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana e non più dal Comune di residenza del richiedente.

L'autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all'interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.



Numero di conto corrente

L'autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale n.6750946, intestato all'Amministrazione regionale. La ricevuta deve riportare la causale "Raccolta funghi" e le generalità del raccoglitore e va portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento. I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di diciotto anni, devono essere riportate le generalità del minore.



Residenti in Toscana

I residenti in Toscana devono versare 13 euro per un'autorizzazione valida 6 mesi oppure 25 euro per un anno; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nel territorio classificato montano ai sensi della L. 991/1952. La stessa riduzione spetta ai ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso d'informazione ed educazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità Montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza. Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.

La raccolta per i turisti

I non residenti in Toscana devono pagare 15 euro per un giorno oppure 40 euro per 7 giorni consecutivi. La data o l'indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura " Raccolta funghi". In base a specifiche convenzioni con la Giunta regionale, i Comuni toscani possono attivare ulteriori modalità di riscossioni degli importi per i non residenti. In questo caso viene riconosciuta ai Comuni una parte degli introiti.

Versamenti effettuati entro il 2010

Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro il 31/12/2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (6, 12 o 36 mesi dalla data del versamento). Le autorizzazioni sono decadute il 31/12/2010.

3 kg il tetto giornaliero

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di **tre chilogrammi a testa**, salvo il caso di un unico esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a **10 chilogrammi** solo nel caso in cui residenti nei territori classificati montani della Toscana raccolgono nel proprio Comune di residenza. Non ci sono limiti invece per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli ispettori micologici, svolgono la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire anche in via telematica, una semplice dichiarazione di inizio attività alla Comunità Montana, unione di Comuni o Provincia di competenza. Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente Amministrazione provinciale, analogo, deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.

Divieti per alcune specie

È vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:

- Quattro centimetri per il Genere *Boletus* sezione *Edules* (porcini);
- Due centimetri per l'*Hygrophorus marzuolus* (dormiente) e per il *Lyphillum gambo sum* (prugnolo)

È vietata inoltre la raccolta dell'ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.



Condizioni per la raccolta

- La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali si è permesso l'accesso e non sia riservata la raccolta. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso d'autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.
- La raccolta può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
- È vietato l'uso di sacchetti di plastica. I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.
- Province, Comunità Montane e Unione di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.
- Province, Comunità Montane e Unione di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all'interno delle aree boscate.

Un abbigliamento adatto alle condizioni meteo e all'ambiente che si intende visitare, un'adeguata preparazione fisica, la conoscenza del territorio, unite a prudenza e attenzione, possono contribuire a evitare incidenti anche seri.